

ARTES S.R.L.



CAMERA DI CONCILIAZIONE, FORMAZIONE ED ARBITRATO

IL DIALOGO
inizia dall'ascolto

ORGANISMO DI MEDIAZIONE
Iscr.1101 Reg.Org.Medi.Min.Giust.

ENTE DI FORMAZIONE
Iscr. 467 Elen. Enti form. Min. Giust.

REGOLAMENTO PER LE PROCEDURE DI RISOLUZIONE EXTRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI CONSUMO


Art. 1 - Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica alle procedure di composizione extragiudiziale per la risoluzione, anche in via telematica, delle controversie nazionali e transfrontaliere, tra consumatori e professionisti residenti e stabiliti nell'Unione europea, nell'ambito delle quali l'organismo ADR riunisce le parti al fine di agevolare una soluzione amichevole, conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 130/2015 e dal codice del consumo (D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 - Codice del Consumo), da applicarsi per quanto non espressamente qui regolamentato.

Art. 2 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento, conformemente alle previsioni di cui al D. Lgs 130/2015, si intende per:

- a) *“consumatore”*: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;
- b) *“professionista”*: la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario;
- c) *“controversia nazionale”*: una controversia relativa ad obbligazioni contrattuali derivanti da un contratto di vendita o di servizi, nell'ambito della quale il consumatore, quando ordina i beni o i servizi, risiede nello stesso Stato membro dell'Unione europea in cui e' stabilito il professionista;
- d) *“controversia transfrontaliera”*: una controversia relativa ad obbligazioni contrattuali derivanti da un contratto di vendita o di servizi, nell'ambito della quale il consumatore, quando ordina i beni o i servizi, risiede in uno Stato membro dell'Unione europea diverso da quello in cui e' stabilito il professionista;
- e) *“procedura ADR”*: una procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie, svolta anche in via telematica, conforme ai requisiti di cui al D.Lgs. 130/2015;
- f) *“organismo ADR”*: l'organismo che offre la risoluzione di una controversia attraverso una procedura ADR ed e' iscritto nell'elenco di cui all'articolo 141-decies del D.Lgt. 206/2005;
- g) *“domanda o domanda di avvio”*: la domanda presentata all'organismo per avviare la procedura ADR;
- h) *“regolamento”*: il presente regolamento;
- i) *“segreteria di ARTES SRL”* o in breve *“segreteria”*: la struttura ed il personale addetti alla gestione amministrativa del procedimento di mediazione;



ARTES S.R.L.



CAMERA DI CONCILIAZIONE, FORMAZIONE ED ARBITRATO

IL DIALOGO ***inizia dall'ascolto***

ORGANISMO DI MEDIAZIONE

Iscr.1101 Reg.Org.Medi.Min.Giust.

ENTE DI FORMAZIONE

Iscr. 467 Elen. Enti form. Min. Giust.

- l) "mediazione": il procedimento di risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo disciplinato dalle normative di riferimento, condotte dal conciliatore;
- m) "conciliatore": la persona fisica, iscritta nell'elenco dei conciliatori di ARTES SRL, esperta in materia di consumo, incaricata della gestione del procedimento di risoluzione extragiudiziale delle controversie, avente il compito di favorire il dialogo delle parti per il raggiungimento di un accordo conciliativo;
- m) "parti": il consumatore ed il professionista impegnati nella procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie.

Per quanto non espressamente contenuto in questo regolamento valgono tutte le definizioni previste dal D. Lgs. 206/2005 e dal D.Lgs. 130/2015.

Art. 3 - Avvio della procedura

La procedura ADR si avvia mediante il deposito di una domanda presso la Segreteria di ARTES SRL e il pagamento delle tariffe della procedura, nella misura stabilita all'art. 10 del presente Regolamento.

Il deposito della domanda di avvio potrà essere presentata secondo le seguenti modalità:

- a) tramite la compilazione del modello, scaricabile in formato pdf dal sito di ARTES SRL e consegnato presso la segreteria di ARTES SRL; oppure inviato per posta ordinaria o con raccomandata a/r (in Napoli, via Agostino Depretis, 114) o per posta elettronica (PEC o email, mediazioneartes@pec.it, mediazioneartes@gmail.com).


Nella domanda dovranno essere indicati tutti i dati richiesti nel modello predisposto da ARTES SRL e accessibile/scaricabile dal sito di ARTES SRL e, a pena di inammissibilità, alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1. copia di un documento d'identità in corso di validità della parte che presenta la domanda;
2. copia dell'eventuale reclamo già inviato all'Operatore, Gestore o Fornitore del servizio, e dell'eventuale risposta ricevuta;
3. ricevuta del versamento della tariffa prevista per la procedura.

E' facoltà delle parti depositare istanze congiunte.

ARTES SRL garantirà alle parti il diritto di accesso agli atti della procedura ADR, salvo per gli atti che le parti espressamente indicheranno come "riservati al solo Conciliatore".

Per la presentazione delle domande ODR valgono le norme riportate nell'apposito e separato Regolamento.



ARTES S.R.L.



CAMERA DI CONCILIAZIONE, FORMAZIONE ED ARBITRATO

IL DIALOGO *inizia dall'ascolto*

ORGANISMO DI MEDIAZIONE

Iscr.1101 Reg.Org.Medi.Min.Giust.

ENTE DI FORMAZIONE

Iscr. 467 Elen. Enti form. Min. Giust.

Art. 4 - Il Conciliatore

Il Conciliatore designato non deciderà la controversia, ma aiuterà le parti a dialogare e a trovare una soluzione condivisa ("accordo conciliativo") della controversia.

Il Conciliatore sarà individuato dalla Segreteria tra i nominativi dei Conciliatori inseriti in un apposito elenco, pubblicato sul sito di ARTES SRL, seguendo criteri di competenza e professionalità, nel rispetto della normativa vigente.

Le parti potranno individuare congiuntamente il Conciliatore tra i nominativi dei Conciliatori specializzati in materia di consumo di ARTES SRL.

Il Conciliatore non dovrà trovarsi in alcuna delle situazioni d'incompatibilità previste da specifiche norme di legge; lo stesso comunicherà alla Segreteria con la massima sollecitudine qualsiasi fatto o situazione che possa, in qualsiasi maniera, rappresentare un'eventuale situazione d'incompatibilità, anche se rilevata nel corso della procedura, avendo cura di non intralciare il celere prosieguo della procedura. In tal caso la procedura potrà continuare con l'ausilio del medesimo conciliatore solo con l'assenso comune delle parti, in caso contrario ARTES SRL provvederà alla sostituzione del conciliatore incaricato.

Al momento dell'accettazione dell'incarico, il Conciliatore sottoscriverà un'apposita dichiarazione di imparzialità e adesione al codice di comportamento di ARTES SRL.

Il Conciliatore non potrà comunque svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di difensore, di consulente o di arbitro.

La Segreteria potrà concordare con il Conciliatore l'individuazione di un coadiutore che possa aiutarlo nell'esercizio della funzione, a condizione che tutte le parti siano d'accordo e s'impegnino a sostenere gli eventuali oneri in eguale misura.

Le parti potranno richiedere alla Segreteria la sostituzione del Conciliatore con richiesta motivata.


Nelle controversie che richiedono più specifiche competenze tecniche o presentano particolare complessità, la Segreteria, previo assenso delle parti, può avvalersi di un esperto iscritto negli albi ufficiali dei consulenti tecnici, a condizione che le parti si impegnino formalmente a sostenerne tutti i conseguenti oneri in uguale misura.

Art. 5 - La Segreteria

La Segreteria amministra il servizio ADR in materia di consumo e mette a disposizione tutte le informazioni concernenti il funzionamento della procedura ADR.

Il personale che opera presso la Segreteria deve essere imparziale, non entrare nel merito delle controversie e non svolgere attività di consulenza giuridica in merito alle controversie di cui alle

procedure avviate con ARTES SRL



ARTES S.R.L.



CAMERA DI CONCILIAZIONE, FORMAZIONE ED ARBITRATO

IL DIALOGO *inizia dall'ascolto*

ORGANISMO DI MEDIAZIONE

Iscr. 1101 Reg. Org. Medi. Min. Giust.

La Segreteria consentirà lo scambio di informazioni tra le parti per via elettronica o, se applicabile, attraverso i servizi postali.

La Segreteria verificherà la disponibilità delle parti a partecipare alla procedura ADR, individuerà il Conciliatore nel caso concreto, organizzerà i relativi incontri e provvederà a tutte le comunicazioni necessarie che verranno effettuate utilizzando il mezzo più idoneo.

ENTE DI FORMAZIONE

Iscr. 467 Elen. Enti form. Min. Giust.

Su richiesta delle parti la Segreteria attesterà per iscritto:

- l'avvenuto deposito della domanda;
- la mancata adesione alla procedura;
- l'avvenuta chiusura della procedura;
- l'avvenuta conciliazione tra le parti.

Art. 6 - Rifiuto

ARTES SRL si riserva la facoltà di rifiutare il trattamento delle controversie:

- qualora la trattazione rischi di nuocere significativamente all'efficace funzionamento dell'organismo ADR;
- qualora la controversia appaia palesemente futile o temeraria.

In tali casi ARTES SRL fornirà, entro quindici giorni dal ricevimento della domanda, una spiegazione motivata delle ragioni del rifiuto.

Art. 7 - Svolgimento della procedura


Il primo incontro con il Conciliatore si svolgerà entro 20 giorni dal deposito dell'istanza di avvio. La data del primo incontro verrà tempestivamente comunicata alle parti dalla segreteria di ARTES SRL, mediante mezzo idoneo a dimostrarne l'avvenuta ricezione.

La parte invitata potrà accettare di partecipare alla procedura ADR depositando la propria adesione con le modalità previste nel precedente n. 2 (deposito a mani, email o PEC) e contestualmente verserà la tariffa prevista dall'art. 10 del presente Regolamento.

Le comunicazioni alle parti potranno avvenire anche attraverso strumenti telematici.

La procedura ADR potrà svolgersi, su istanza delle parti:

- tramite incontri del Conciliatore con le parti presso una sede di ARTES SRL, ovvero presso un'altra sede, concordata tra ARTES SRL e le parti;



ARTES S.R.L.



CAMERA DI CONCILIAZIONE, FORMAZIONE ED ARBITRATO

IL DIALOGO

inizia dall'ascolto

ORGANISMO DI MEDIAZIONE

Iscr.1101 Reg.Org.Medi.Min.Giust.

- mediante strumenti di comunicazione telefonici o telematici a distanza, nel rispetto delle norme sul trattamento dei dati personali e sulla riservatezza;
- tramite incontri in cui una parte sia presente fisicamente presso una sede di ARTES SRL (ovvero presso un'altra sede, concordata tra ARTES SRL e le parti) e l'altra sia collegata mediante strumenti di comunicazione telefonici o telematici a distanza.

La lingua della procedura sarà l'italiano oppure, su richiesta congiunta di entrambe le parti, l'inglese

Le parti parteciperanno alla procedura personalmente o, per giustificati motivi, mediante un proprio rappresentante munito di delega e con il potere di negoziare e conciliare.

Per le parti che avviano e/o partecipano ad una procedura ADR in materia di consumo e di cui al presente regolamento non è previsto l'obbligo di essere assistite o rappresentate da un legale.

Resta comunque una loro facoltà farsi assistere da avvocati, da rappresentanti delle associazioni di consumatori o di categoria o da altre persone di fiducia. In tal caso è necessario che la parte comunichi alla segreteria, con congruo anticipo, chi parteciperà alla procedura ADR, nonché, le generalità dei legali o rappresentanti di categoria che le assistono ed i loro recapiti.

La procedura avrà una durata massima di 60 giorni dal ricevimento dell'istanza di avvio. Detto termine, se necessario, potrà essere prorogato, per una sola volta, di ulteriori 20 giorni. Della proroga verrà data comunicazione alle parti.

Il Conciliatore condurrà la procedura ADR e gli incontri senza formalità, potrà sentire le parti congiuntamente e separatamente in modo da favorire la partecipazione delle stesse alla procedura e favorire il dialogo al fine di raggiungere la definizione conciliativa della controversia.

Su richiesta congiunta delle parti, il Conciliatore potrà incaricare un consulente tecnico con costi direttamente a carico delle parti medesime.

Art. 8 - Conclusione della procedura

La procedura ADR si concluderà al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:

- nel caso in cui la parte invitata comunichi espressamente di non intendere partecipare alla procedura o non partecipi al primo incontro senza fornire alcun riscontro e/o giustificazione;
- quando la parte istante, la parte invitata o entrambe decidano di abbandonare la procedura;
- quando sia trascorso il termine di durata della procedura previsto dal presente regolamento, e l'eventuale periodo di proroga, senza che le parti abbiano raggiunto la conciliazione;
- quando viene raggiunto un accordo fra le parti.

L'accordo raggiunto dalle parti, in seguito all'attività facilitatrice del Conciliatore, che riporta la sottoscrizione delle parti, avrà valore di contratto a tutti gli effetti di legge.



ARTES S.R.L.



CAMERA DI CONCILIAZIONE, FORMAZIONE ED ARBITRATO

IL DIALOGO *inizia dall'ascolto*

ORGANISMO DI MEDIAZIONE

Iscr.1101 Reg.Org.Medi.Min.Giust.

ENTE DI FORMAZIONE

Iscr. 467 Elen. Enti form. Min. Giust.

Alla conclusione della procedura ADR il Conciliatore redigerà un verbale che darà atto dell'esito della stessa. Il verbale non conterrà alcun riferimento alle dichiarazioni delle parti eccetto quelle che le stesse decideranno congiuntamente di inserire. L'originale del verbale verrà depositato presso la Segreteria di ARTES SRL che ne rilascerà una copia alle parti che ne faranno richiesta.

Le parti potranno esprimere le proprie opinioni e valutazioni in merito alla procedura compilando e inviando per posta ordinaria o per posta elettronica l'apposito modulo messo a disposizione di ciascuna parte al termine della procedura e comunque scaricabile in ogni momento dal sito www.formazioneart.es.it

Tutti gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto saranno a carico delle parti.

Art. 9- Riservatezza

Tutta la procedura ADR sarà trattata nel rispetto dei dati personali secondo la normativa di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.

Nel rispetto del principio di riservatezza il Conciliatore, le parti e tutti coloro che interverranno nel procedimento non potranno divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese nel corso della procedura. Allo stesso obbligo saranno tenuti i terzi che eventualmente partecipano alla procedura. Le parti non potranno utilizzare, nel corso di eventuali successivi giudizi in relazione al medesimo oggetto di cui alla procedura ADR, le dichiarazioni e le informazioni espresse durante la stessa. Le parti non potranno chiamare il Conciliatore, i componenti della segreteria di ARTES SRL e chiunque altro abbia preso parte alla procedura a testimoniare in giudizio su fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione alla procedura stessa.

Art. 10 – Le tariffe

Le procedure ADR hanno, per i consumatori, un costo pari a € 30,00, comprensivi di IVA e spese, per controversie di valore fino ad € 50.000 e a € 60,00, comprensivi di IVA e spese, per controversie di valore superiore ad € 50.000,00. Gli utenti professionali e i *prosumer*, invece, verseranno la somma indicata per il relativo valore di controversia: *(pagina seguente)*



ARTES S.R.L.



CAMERA DI CONCILIAZIONE, FORMAZIONE ED ARBITRATO

IL DIALOGO
inizia dall'ascolto

ORGANISMO DI MEDIAZIONE
Iscr.1101 Reg.Org.Medi.Min.Giust.

ENTE DI FORMAZIONE
Iscr. 467 Elen. Enti form. Min. Giust.

TARIFFE DELLE PROCEDURE ADR (IVA inclusa)

TARIFFE DELLE PROCEDURE ADR (IVA inclusa)

VALORE DELLA CONTROVERSIA Fino a € 5.000

A CARICO DEL CONSUMATORE € 30

A CARICO DEL PROFESSIONISTA O *PROSUMER* € 60

**VALORE DELLA CONTROVERSIA Da € 5.001 a
25.000**

A CARICO DEL CONSUMATORE € 30

A CARICO DEL PROFESSIONISTA O *PROSUMER* € 90

**VALORE DELLA CONTROVERSIA Da € 25.001 a
50.000**

A CARICO DEL CONSUMATORE € 30

A CARICO DEL PROFESSIONISTA O *PROSUMER* €
120

VALORE DELLA CONTROVERSIA Oltre 50.000

A CARICO DEL CONSUMATORE € 60

A CARICO DEL PROFESSIONISTA O *PROSUMER* €
160



ARTES S.R.L.



CAMERA DI CONCILIAZIONE, FORMAZIONE ED ARBITRATO

IL DIALOGO
inizia dall'ascolto

ORGANISMO DI MEDIAZIONE
Iscr.1101 Reg.Org.Medi.Min.Giust.

ENTE DI FORMAZIONE
Iscr. 467 Elen. Enti form. Min. Giust.


VALORE DELLA CONTROVERSIA	A CARICO DEL CONSUMATORE (procedimento a distanza)	A CARICO DEL CONSUMATORE (procedimento in sede)	A CARICO DEL PROFESSIONISTA* o PROSUMER* (in sede o a distanza)
Fino a € 5.000,00	€ 30,00	€ 30,00	€ 60,00
Da € 5.001,00 a € 25.000,00	€ 30,00	€ 30,00	€ 90,00
Da € 25.001 a 50.000	€ 30,00	€ 30,00	€ 120,00
Oltre € 50.001,00	€ 60,00	€ 60,00	€ 160,00

***Professionista:** chiunque non sia consumatore, ovvero qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia intrapreso il rapporto contrattuale oggetto di controversia per scopi che non sono estranei alla propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario

***Prosumer:** il destinatario di beni e di servizi che non si limita al ruolo passivo di consumatore, ma partecipa attivamente alle diverse fasi del processo produttivo.

Art. 11 - Rinvio alla normativa

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si farà riferimento alla normativa di cui il D. Lgs. 130/2015 e al codice del consumo.



ARTES S.R.L.



CAMERA DI CONCILIAZIONE, FORMAZIONE ED ARBITRATO

IL DIALOGO *inizia dall'ascolto*

ORGANISMO DI MEDIAZIONE

Iscr.1101 Reg.Org.Medi.Min.Giust.

ENTE DI FORMAZIONE

Iscr. 467 Elen. Enti form. Min. Giust.

PARTE SECONDA - REGOLAMENTO ODR

Art. 12: Applicazione del regolamento e attivazione del procedimento di mediazione con modalità ODR.


1. Le procedure attivate per controversie riguardanti contratti stipulati online potranno essere accessibili anche mediante piattaforma ODR (link: <https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage>) della Commissione Europea (*Online Dispute Resolution*) di cui al Regolamento UE n. 524 del 21 maggio 2013.
2. Il presente regolamento trova attuazione per le mediazioni riguardanti le controversie dei consumatori ADR - DLgs 130/2015), che le parti decidono di risolvere amichevolmente, avvalendosi di una clausola contrattuale o tramite un accordo, con modalità online
3. Il procedimento di mediazione ADR consumatori è una procedura ODR (*Online Dispute Resolution*) su piattaforma telematica ARTES SRL (www.formazioneart.es.it); le parti e il mediatore partecipano dal proprio domicilio mediante un PC connesso ad internet.
4. Il consumatore (o il professionista) che intende avviare il procedimento di mediazione ODR, può attivarlo procedendo alla compilazione in lingua italiana *online* dell'apposito modulo sul sito www.formazioneart.es.it, allegando all'istanza un documento di identità, comunicando il proprio indirizzo e-mail e/o l'indirizzo pec, un indirizzo pec della parte chiamata in mediazione e rinviando una e-mail, inoltrata dalla piattaforma telematica, per conferma. L'istanza, se completa dei dati delle parti, dell'oggetto, delle ragioni della pretesa e del valore della controversia, verrà attivata solo ed esclusivamente dopo che la parte istante abbia corrisposto l'importo dell'indennità di mediazione, di cui all'art. 10.
5. A seguito della regolare ricezione dell'istanza, la Segreteria avvierà il procedimento di mediazione comunicandolo alle parti e al mediatore mediante e-mail o, ove possibile, mediante pec.

Art. 13: Norme comuni al procedimento ADR

Per le norme relative alla scelta del mediatore, alle sue incombenze di imparzialità e neutralità, alla sua riservatezza, alla sua sostituzione nonché per le altre norme di procedura che non sono in contrasto con quelle speciali di cui a questa seconda parte del Regolamento, si applicano le norme previste nel Regolamento ADR consumo nell'articolazione di cui alla prima parte.

Art. 14: Adesione al procedimento

1. Ricevuta la mail o la pec della convocazione, la parte convenuta, se intende aderire, deve effettuare il bonifico dell'indennità di mediazione, di cui al precedente art. 11, e inoltrare all'organismo il modulo di adesione, compilabile online sul sito www.formazioneart.es.it, inserendo un proprio indirizzo email di posta ordinaria o un indirizzo pec abilitato alla ricezione di posta ordinaria e allegando la copia



ARTES S.R.L.



CAMERA DI CONCILIAZIONE, FORMAZIONE ED ARBITRATO

IL DIALOGO ***inizia dall'ascolto***

ORGANISMO DI MEDIAZIONE

Iscr. 1101 Reg. Org. Medi. Min. Giust.

dell'effettuato bonifico o dell'avvenuto versamento.

ENTE DI FORMAZIONE

Iscr. 467 Elen. Enti form. Min. Giust.


2. L'adesione al procedimento della parte convenuta, dovrà pervenire entro 15 giorni dalla ricezione della pec della convocazione.
3. La parte convenuta che non ha aderito, non ha nessun diritto di inviare note o memorie con pretesa di essere inseriti nel fascicolo o nel verbale relativo al procedimento di mediazione.

Art. 15: Svolgimento del procedimento di mediazione

1. Il procedimento di mediazione si svolge unicamente online in modalità *Instant Messaging* (messaggistica istantanea), in aree riservate e protette da pw; ogni singolo intervento delle parti e del mediatore viene tracciato con data, ora e indirizzo IP del mittente e inserito nel diario del procedimento.
2. In aggiunta alla modalità *Instant Messaging*, ogni singolo intervento, con eventuali file allegati, viene inviato, in tempo reale, alle parti e al mediatore tramite invio di e-mail, e ove comunicata, di pec ai rispettivi indirizzi.
3. Il diario degli interventi è aggiornato in tempo reale e le parti e il mediatore hanno la disponibilità del procedimento sempre online nonché la visione di tutti gli interventi effettuati.
4. Le parti e il mediatore possono effettuare interventi immediati oppure a distanza di ore o giorni, anche per eventualmente formulare o valutare proposte di conciliazione, nel perentorio termine di quindici giorni dall'ultimo intervento effettuato.

Art. 16: Scheda di valutazione

1. Al termine del procedimento di mediazione, le parti che hanno partecipato dovranno compilare online un modulo di valutazione, nel quale sono riportate le seguenti richieste di informazioni circa il servizio fornito e, segnatamente, circa le seguenti valutazioni:
 - a. qualità del servizio svolto dalla segreteria organizzativa e completezza delle informazioni fornite nel corso del procedimento: ottimo buono sufficiente mediocre scarso;
 - b. qualità della piattaforma telematica: ottimo buono sufficiente mediocre scarso;
 - c. qualità e professionalità del Mediatore: ottimo buono sufficiente mediocre scarso.
2. L'organismo, ricevuto il modulo, provvederà alla sua conservazione per un periodo non inferiore a tre anni.
3. Con esclusione della parte strettamente relativa alla piattaforma telematica, stessa scheda dovrà essere compilata per i procedimenti ADR di cui alla prima parte del presente Regolamento.



ARTES S.R.L.



CAMERA DI CONCILIAZIONE, FORMAZIONE ED ARBITRATO

IL DIALOGO
inizia dall'ascolto

ORGANISMO DI MEDIAZIONE

Iscr.1101 Reg.Org.Medi.Min.Giust.

ENTE DI FORMAZIONE

Iscr. 467 Elen. Enti form. Min. Giust.

Art. 17: Conclusione del procedimento di mediazione

Il procedimento di mediazione online si conclude in tutte le ipotesi di cui al precedente Art. 8 della Parte prima del presente Regolamento.

Art. 18: Riservatezza, conservazione ed accesso agli atti

1. Tutti i dati in possesso di ARTES SRL, anche quelli acquisiti online, sono trattati in conformità alle disposizioni di legge previste dal D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche.
2. Per la conservazione dei dati e degli atti e per il diritto di accesso agli stessi valgono le norme di cui al precedente art. 9 della parte prima del presente regolamento.

Art. 19: Legge applicabile

1. Il procedimento di mediazione online è disciplinato dalle leggi vigenti in Italia e ne produce i relativi effetti.

Art.20: Casi imprevisti

1. In tutti i casi non espressamente previsti dal presente Regolamento, la Segreteria procederà valutando il caso concreto in accordo con il Regolamento stesso.

Art. 21: Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal giorno successivo a quello di accreditamento delle Autorità competenti.